

ALL. "A"

CIRCOLO "AMICI DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI



PARAVANICO" A.S.P. - e.t.s.

codice fiscale 93016980109

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrato 18 MAG. 2022 n° 1212
Col pagamento F23/F24 di Euro *esat*

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO
(Angela Nittolo)

VISTI:

- lo Statuto adottato dall'Assemblea con direttiva 7 marzo 2002, n. 1 e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova II (GE) il 14 novembre 2002, al numero 9492;
- la nota della Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi sociali - Servizio interventi per il terzo settore e cooperazione allo sviluppo prot. PG/2012/116646 class./fasc. 2008/G6.6.3/121 del 1° agosto 2012;
- il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*;
- la delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione nella seduta dell'11 febbraio 2022, recante l'adozione dello schema di proposte di revisione ed adeguamento dello Statuto alla normativa sul cd. "terzo settore";
- la deliberazione dell'Assemblea dei soci recante l'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra;

IN FUNZIONE della necessità di adeguarsi alle disposizioni della l. 7 dicembre 2000, n. 383, della l.r. Liguria 6 dicembre 2012, n. 42 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 in materia di associazioni di promozione sociale;

RICHIAMATI:



*Ab
Ri*

- l'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana con particolare riferimento al principio di sussidiarietà;
- le disposizioni del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*;
- per i principi ispiratori del presente e per analogia, le leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e le leggi regionali della Liguria 28 maggio 1992, nn. 15 e 12;
- il parere rilasciato dal dr. Roberto Bozzo a mezzo nota prot. 200/12/pc, nonché quello rescritto dall'avv. Caterina Corrado Oliva dello studio Uckmar – associazione professionale;

RITENUTO IN FATTO:

- che il Circolo di San Martino di Paravanico è stato fondato nel 1897 (*"Società della Gioventù Cattolica Italiana – Circolo San Martino di Paravanico"*) e che è stato rivitalizzato nel 1948, dopo l'esperienza del periodo precedente (fine anni '30 – 1946) che aveva portato la Parrocchia di San Martino ad intraprendere avanzate forme aggregative e partecipative a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e, più in generale, dei giovani della comunità, nonché dopo la tragica deportazione (8 aprile 1944), nel campo di concentramento di Mauthausen – Gusen, di trentanove giovani del paese in coda agli eventi bellici seguenti l'eccidio della *Benedicta*;
- che sin dal 1948 il Circolo è stato posto sotto la protezione del beato Piergiorgio Frassati (allora non ancora beatificato), nonché di s. Agnese

20
Ri

(patrona della gioventù femminile) e di s. Giovanni Bosco (patrono della gioventù maschile);

- che il Circolo conobbe un periodo di stasi e di arresto (senza, però, essere soppresso) negli anni Sessanta e Settanta del XX secolo;
- che un gruppo di ragazze e ragazzi, tra il 1977 ed il 1978, riattivò l'associazione, conferendole il nome di Circolo Amici Parrocchiale e, più o meno, la forma attuale;
- che i Soci ed i Volontari del sodalizio ebbero a costruire con le sole proprie forze (sia economiche che in termini di manodopera) su terreno di proprietà della Parrocchia di San Martino di Paravanico:
 - (i) a partire dal 1984, il campo sportivo "Samuele Parodi";
 - (ii) negli anni 2000 e 2001 le pertinenze del suddetto campo sportivo;
 - (iii) tra il 2009 ed il 2013 il locale aggregativo e ricreativo prospiciente il sopra citato campo sportivo;
- che, contestualmente, tra il 1978 e l'anno 2016 l'associazione ha allestito una serie di iniziative di carattere formativo, culturale, ricreativo e sportivo che hanno vivacizzato e caratterizzato l'abitato di San Martino di Paravanico;
- che, nel luglio 2015, la parrocchia di San Martino di Paravanico ha intrapreso una causa civile contro il Circolo al fine di farlo sgomberare dall'impianto costruito ed ottenerne, addirittura, un indennizzo monetario per supposta occupazione abusiva;
- che l'azione giudiziaria di cui sopra si è conclusa nel dicembre 2017 con lo sgombero del compendio da parte del sodalizio, ma con il contestuale

St
Mi

rimborso al medesimo (da parte della parrocchia) di buona parte delle spese sostenute per la realizzazione della sede sociale;

- che è emerso in corso di causa che, nel corso degli anni, il Circolo ha donato in lavori, manodopera, maggior valore, oltre 50.000 € alla predetta Parrocchia;
- che è ferma intenzione proseguire sulla strada intrapresa e, segnatamente, provvedere alla costruzione di un nuovo e funzionale locale aggregativo ove potersi riunire e incontrare;

PROMULGA

lo Statuto del Circolo Amici della Parrocchia di San Martino di Paravanico a.p.s. – e.t.s. in tutto come nel seguente testo approvato dall'Assemblea dei Soci del

TITOLO I

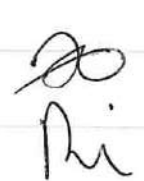
PRINCIPI

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita – ai sensi del d.lgs 117/2017, del codice civile (art. 36 e segg.) e della normativa in materia (legge 383/2000 ss.mm.ii., l.r. Liguria 42/2012, ecc.) – l'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominato "Circolo Amici della Parrocchia di San Martino di Paravanico" (in seguito più brevemente indicata come "Circolo"), che assume la forma giuridica di libera associazione di promozione sociale (e, all'occorrenza, associazione polisportiva dilettantistica), ente non commerciale, senza fini di lucro.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del



d.lgs. 117/2017, l'Ente – di seguito anche detto “associazione” – ha l'obbligo di inserire l'acronimo “A.P.S.” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La sede legale è situata nel Comune di Ceranesi (GE), c.a.p. 16014, frazione San Martino di Paravanico. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 Il Circolo può richiedere annualmente l'affiliazione all'Associazione Nazionale “San Paolo Italia” – A.N.S.P.I., secondo la procedura prevista. In caso di concessione il Circolo aggiungerà il logo “A.N.S.P.I.” nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne ed in tutti i documenti e le manifestazioni. Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'A.N.S.P.I., pur nell'autonomia propria del Circolo per l'attuazione e l'organizzazione di detti fini e progetti.

1.5 L'atto di promulgazione e le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo ed oggetto sociale

2.2 Il Circolo non ha fini di lucro ed è apolitico, ma ha rilevanza pubblica.

2.2 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o



principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, 1° comma, del citato d.lgs. 117/2017:

- interventi e servizi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328 ss.mm.ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla l. 22 giugno 2016, n. 112 ss.mm.ii. (lett. a) del predetto art. 5);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e) del predetto art. 5);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii. (lett. f) del predetto art. 5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 1° comma dell'art. 5 del citato d.lgs. 117/2017 (lett. i) del predetto art. 5);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k) del predetto art. 5);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t) del predetto art. 5);



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166 ss.mm.ii., od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del. D.lgs. 117/2017 (lett. u) del predetto art. 5);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lett. v) del predetto art. 5);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z) del predetto art. 5).

2.3 Il Circolo è una libera associazione che sorge per volontà di persone che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria responsabilità, promuovono e gestiscono tutte quelle attività (culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative, educative, di formazione extrascolastica della persona, ambientali) che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto sono la promozione della persona ed i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo il Circolo:

a) s'impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la parrocchia, la diocesi, l'A.N.S.P.I., le varie istituzioni operanti all'interno della comunità parrocchiale e quelle che possono contribuire valevolmente ai fini dell'Associazione stessa, collaborando e sostenendo gli Enti



impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune con gli stessi valori di fondo, in particolare con gli enti di servizio dell'A.N.S.P.I.;

b) si propone l'organizzazione del tempo libero, fruendo dei servizi resi dagli Enti di servizio dell'A.N.S.P.I., nonché degli Enti pubblici o privati operanti sul territorio ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita, educativa, culturale e di maturazione delle persone;

c) conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del c.o.n.i. o di enti riconosciuti di cui al successivo art. 2.4, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;

d) promuove, ancora, la diffusione dei valori del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi *mass mediali*, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona;



e) si propone, altresì, di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione od iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva. Per lo svolgimento dell'attività di cultura cinematografica il Circolo aderisce all'A.N.C.C.I. secondo le modalità e gli accordi stipulati attraverso accordo sottoscritto dalla Presidenze nazionali dell'A.N.S.P.I. e dell'A.N.C.C.I. Le proiezioni cinematografiche sono, comunque, riservate ai tesserati del Circolo muniti di tessera annuale corredata del bollino annuale rilasciato dall'A.N.C.C.I. Il divieto di accesso ai minori sarà rispettato per le proiezioni dei *film* aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta alla circolazione. Per il perseguimento dei fini sociali, il Circolo può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell'art. 18, 6° comma, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28;

f) cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della solidarietà, mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti in seno alle organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra. In particolare, si propone di ottenere il miglioramento morale e materiale dei soci nella totale osservanza delle direttive dell'Autorità ecclesiastica;

g) promuove l'incremento del Culto pubblico attraverso manifestazioni di carattere ricreativo (ad esempio: feste esterne, attrazioni, manifestazioni sportive e gastronomiche, manutenzione di impianti, pulizia degli ambienti,



ecc.), non meno importanti di quelle spirituale, collaborando con le varie istituzioni della parrocchia;

h) accorda particolare preminenza a tutte le manifestazioni, iniziative ed idee che valorizzino la fruizione – in termini di conservazione – delle realtà e delle potenzialità turistiche-naturalistiche-culturali-artistiche-storiche-sociali-enogastronomiche del territorio e della comunità di San Martino di Paravanico, avendo cura particolare alla sua crescita, al suo potenziale sviluppo, nonché alla preservazione delle sue tradizioni e della vitalità cristiana.

2.4 L'Associazione, aderendo al progetto oratoriale A.N.S.P.I., attuerà lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile, e in particolare:

a) curerà l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

b) si obbliga a conformarsi incondizionatamente alle norme ed alle direttive del c.o.n.i., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o alle discipline sportive associative e/o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;

c) si impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione e/o della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze⁴ di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.



Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sociale e/o federali nella parte relativa all'organizzazione od alla gestione delle società affiliate.

2.5 Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2.6 Potrà, inoltre, esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale strumentale al finanziamento delle proprie attività.

2.7 Potrà promuovere, organizzare e svolgere altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

2.8 Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3

Patrimonio morale

3.1 Il Circolo ha un patrimonio morale costituito dalla sua storia.

3.2 Ne fanno, quindi, parte l'atto costitutivo, la bandiera sociale, tutte le scritture di verbalizzazione e quelle contabili.

3.3 Tale patrimonio deve essere conservato, a cura dei responsabili, nella sede dell'Associazione.

3.4 Il Circolo è caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori



dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 4

Attività diverse

4.1 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 5

Soci

5.1 Sono Soci tutti coloro che intendono cooperare come volontari o simpatizzanti, secondo le loro possibilità, alle finalità del Circolo ed alle attività sociali, accettandone lo Statuto, di cui riceveranno copia al momento dell'iscrizione.

5.2 L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

5.3 La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5.4 Tutti i soci sono effettivi ed hanno pari diritti.



Articolo 6

Adesione all'Associazione

6.1 L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

6.2 Possono far parte del Circolo tutte le persone fisiche di ambo i sessi e le associazioni di promozione sociale ai sensi del d.lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e che ne accettino gli scopi, cooperando come volontari o simpatizzanti, secondo le loro possibilità, alle finalità dell'Associazione. Se di età inferiore ai diciotto (18) anni, occorre il consenso dei genitori o dell'esercente la potestà parentale.

6.3 È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e, comunque, rientri nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

6.4 Per aderire all'Associazione basta darne previa comunicazione ad uno dei membri del Consiglio direttivo, al Presidente o, eventualmente, a soci delegati apposta. Insieme alla comunicazione occorre dichiarare espressamente di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.



6.5 Il Consiglio direttivo può opporsi con maggioranza assoluta e delibera motivata, all'adesione del Socio entro il termine di sessanta (60) giorni dalla sua richiesta.

6.6 Nel caso contemplato dal comma 6.5, l'aspirante Socio può fare appello all'Assemblea per essere ammesso entro i successivi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

6.7 La formalizzazione dell'adesione è comunicata all'interessato mediante consegna della tessera associativa ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data in cui è formulata la domanda dell'interessato.

Articolo 7

Diritti dei Soci

7.1 I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative del Circolo, sono a loro disposizione la sede sociale e le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione, con l'unico obbligo di rispettare le modalità e le norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

7.2 I Soci hanno diritto elettorale attivo e passivo; hanno, cioè, il diritto di voto su qualsiasi materia di competenza dell'organo (Assemblea) di cui fanno parte, in particolare per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; possono essere eletti alle cariche sociali. Per i soci minorenni l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

7.3 Parimenti i Soci hanno espressamente il diritto:

a) a partecipare ad ogni attività associativa;


Li

- b) a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) a poter usufruire dei servizi resi dal Circolo;
- d) ad ottenere la convocazione dell'Assemblea straordinaria, previa domanda motivata sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto;
- e) ad esprimere la propria opinione;
- f) ad ottenere i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento delle attività di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 8 del presente Statuto effettivamente prestate e, comunque, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo;
- g) ad approvare il bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente Statuto;
- h) a poter usufruire dei servizi resi al Circolo direttamente ed indirettamente dall'A.N.S.P.I. (qualora si versi nell'ipotesi di cui all'art. 1.3);
- i) a godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- j) ad essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- k) a recedere dall'appartenenza all'associazione;
- l) ad esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Articolo 8

Doveri dei Soci

8.1 Rientra nei doveri dei Soci:



- a) rispettare il presente statuto ed il relativo regolamento interno;
- b) sostenere, collaborando fattivamente, le attività promosse dal Circolo e contribuire al buon funzionamento dell'associazione ed alla realizzazione delle attività statutarie;
- c) partecipare alle Assemblee ordinarie straordinarie ed a quelle riunioni indette dal Consiglio Direttivo;
- d) tenere all'interno degli ambienti del Circolo il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro e non avviando discorsi contrari ai principi morali;
- e) offrire in modo volontario, spontaneo, personale, libero e gratuito la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzate delle attività promosse;
- f) assistere alle funzioni religiose e, in modo particolare, a quelle inerenti l'adempimento del Precetto pasquale;
- g) rispettare le delibere degli organi sociali;
- h) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- i) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

8.2 I Soci hanno l'obbligo di versare le quote associative annue nella misura deliberata dal Consiglio direttivo.

8.3 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile.

8.4 Tutti i Soci sono obbligati a versare somme integrative, così come deliberate dal Consiglio direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali

Li

servizi forniti ai Soci o a particolari categorie tra queste identificate, nonché per sopperire a particolari contingenze del Circolo. Pertanto gli incarichi dei Consiglieri sono gratuiti.

8.5 La vita associativa può individuare dei momenti in cui sia necessaria la collaborazione ed il sostegno di tutti i propri membri. In questi casi i Soci hanno il preciso dovere di intervenire.

8.6 La vita associativa può individuare dei momenti in cui sia necessaria la collaborazione ed il sostegno di tutti i propri membri. In questi casi i Soci hanno il preciso dovere di intervenire.

Articolo 9

Rinuncia dei Soci

9.1 Chiunque aderisca al Circolo può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che quest'ultimo, nell'esaminare la richiesta, non ne accordi un minor termine.

Articolo 10

Decadenza dei Soci

10.1 Oltre al caso di rinuncia i Soci perdono la qualifica sociale e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto o, comunque, nei modi e nei termini previsti da apposita direttiva assembleare. Il mancato pagamento è equiparato alle dimissioni volontarie.

10.2 I Soci decadono anche per scioglimento del Circolo ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.

Articolo 11



Handwritten signature, possibly reading 'Li'.

Esclusione dei Soci

11.1 In presenza di gravi motivi o di azioni disonorevoli dentro e fuori dal Circolo, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. Il Socio può, altresì, essere escluso se, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

11.2 L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione, a mani dell'interessato, della decisione di cui al comma precedente.

11.3 Il Socio escluso, qualora non condivida i motivi dell'esclusione, ha la possibilità di adire il Collegio sindacale di cui al capo V del titolo IV del presente Statuto (procedimento arbitrale) o, in alternativa, l'Assemblea straordinaria. In tale ultimo caso, all'Assemblea deve essere convocato anche il Socio interessato; si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

11.4 Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento arbitrale ovvero alla decisione dell'Assemblea.

11.5 La comunicazione deve contenere:

- a) i motivi per i quali è stata deliberata l'esclusione dal Circolo;
- b) il diritto di cui all'art. 11.3 del presente Statuto.

11.6 In ogni caso le eventuali esclusioni, a pena di decadenza, vanno sottoposte dall'organo amministrativo al vaglio dell'Assemblea entro sei (6) mesi dall'assunzione dell'atto.



Articolo 12

Altre cause di cessazione del rapporto sociale

12.1 Gli associati cessano, altresì, di appartenere all'associazione per morte (in caso di persone fisiche) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

Articolo 13

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

13.1 L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

13.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

13.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017 ss.mm.ii. e regolamenti attuativi.

13.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

13.5 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la



responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017
ss.mm.ii.

13.6 L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 14

Destinazione patrimonio e divieto distribuzione utili

14.1 L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017.

14.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Articolo 15

Patrimonio ed entrate

15.1 Il patrimonio del Circolo è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte degli Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.



15.2 Per l'adempimento dei suoi compiti il Circolo dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi dei Soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b) proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c) raccolte pubbliche, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti di Soci o di terzi;
- d) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità del presente Statuto;
- e) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di eventuali, marginali ed occasionali attività economiche di natura commerciale, artigianale, produttiva o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (specie sportivi);
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione, anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità di interesse generale riconosciute nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

15.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del d.lgs. 117/2017.



15.4 L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio direttivo e intestato al Circolo.

15.5 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse, comunque a vantaggio dell'intera comunità parrocchiale.

15.6 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento del Circolo, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dei Soci dal Circolo può farsi alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.

15.7 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile.

15.8 I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi, né per successione a titolo universale.

15.9 Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Articolo 16

Uscite

16.1 Il Circolo contribuisce alle varie attività ed opere parrocchiali, anche con interventi di natura economica.

16.2 L'eventuale utile di esercizio deve essere interamente destinato ai sensi dell'art. 15.3 del presente Statuto.



16.3 È obbligatorio costituire un fondo cassa per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fondo cassa è determinato di anno in anno ed ha dimensioni variabili a seconda del bilancio previsionale.

Articolo 17

Esercizio sociale e bilancio

17.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il 31 gennaio il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente per, poi, presentarlo, entro il 30 aprile, all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto dal presente Statuto.

17.3 Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsto dal d.lgs. 117/2017.

17.4 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

17.5 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

17.6 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

17.7 L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017.



17.8 Il Circolo ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio ed alla reputazione della stessa.

Articolo 18

Assicurazione

18.1 Il Circolo provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla scorta di elementi e parametri forniti dal Consiglio direttivo, nonché, qualora si versi nell'ipotesi di cui all'art. 1.3, dalla presidenza nazionale A.N.S.P.I.

18.2 Il Circolo deve assicurare i singoli Soci che prestano la propria attività nelle modalità di cui all'art. 8.1, lett. d) del presente Statuto, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse.

18.3 In entrambi i casi di cui ai commi precedenti il Circolo dovrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate dalla presidenza nazionale A.N.S.P.I. (qualora si versi nell'ipotesi di cui all'art. 1.3).

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEL CIRCOLO

Articolo 19

Organi del circolo

19.1 Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio arbitrale;
- e) il Presidente.



19.2 Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Articolo 20

L'Assemblea in generale

20.1 L'Assemblea generale dei Soci è composta dagli associati ed è l'organo primario, supremo e sovrano del Circolo. Le sue deliberazioni sono sovrane. È il massimo organo decisorio ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

20.2 Acquisito il parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio direttivo, il Presidente convoca ed indice l'Assemblea, che presiede. In caso di impedimento del Presidente, il potere di riunire l'Assemblea spetta, nel seguente ordine, al vicepresidente, al segretario o al consigliere più anziano.

20.3 La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al presidente da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In tal caso verrà anche proposto dai Soci o dal Consiglio direttivo l'ordine del giorno. In tali fattispecie, la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

20.4 L'Assemblea è costituita da tutti gli aventi diritto di voto, ossia i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative, che tali risulti da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.



20.5 I Soci hanno gli stessi identici poteri d'intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria, purché siano iscritti da almeno novanta (90) giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

20.6 I componenti gli organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al comma terzo del presente articolo.

20.7 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede del Circolo o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

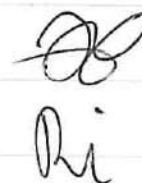
20.8 L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, rispettivamente dal vicepresidente, dal segretario, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona eletta dai soci intervenuti.

20.9 Quando si deve procedere all'elezione del nuovo presidente e del nuovo Consiglio direttivo, l'Assemblea è presieduta dal presidente uscente.

20.10 Il presidente, nella direzione dei lavori assembleari, è assistito dal segretario.

20.11 Spetta al presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

20.12 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Per determinati ordini del giorno possono essere previste maggioranze qualificate.



20.13 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le venga sottoposta.

20.14 Le forme di convocazione, i lavori, le modalità di votazione e di funzionamento delle Assemblee e degli altri organi sociali sono disciplinate da apposito Regolamento approntato dal Consiglio direttivo.

20.15 L'avviso di convocazione deve sicuramente prevedere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, qualora non fosse raggiunto il *quorum* di cui all'art. 20.12; nonché l'elenco delle materie da trattare.

20.16 Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte e per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

20.17 Le deliberazioni adottate legittimamente dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

20.18 L'andamento dei lavori delle Assemblee è disciplinato dai Regolamenti di cui all'art. 20.14.

20.19 Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale che, firmato dal presidente e dal segretario, è conservato nel libro verbali delle Assemblee.

20.20 Trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati

AS
Ri

intervvenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21

Votazioni

21.1 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, cod. civ. Non sono ammesse deleghe.

21.2 Le votazioni possono essere a scrutinio palese (cioè: verbali, per alzata di mano, all'unanimità) oppure possono svolgersi a scrutinio segreto (attraverso apposite schede approntate dal Consiglio direttivo o tramite l'utilizzo di strumenti quali palline, dadi, biglie, ecc.).

21.3 Le modalità di votazione o lo svolgimento degli scrutini sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 20.14.

21.4 Per l'elezione o le revoche delle cariche sociali, per le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno è obbligatorio votare a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento di cui all'art. 20.14.

21.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

21.6 Il Regolamento di cui all'art. 20.14 può prevedere ipotesi in cui occorra una maggioranza qualificata, fatte salve le fattispecie disciplinate direttamente dal presente Statuto.

Articolo 22

Assemblea ordinaria

22.1 L'Assemblea ordinaria:



- | | |
|----|---|
| a) | elegge, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 20.14, i componenti il Consiglio; |
| b) | elegge, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 20.14, il presidente; |
| c) | elegge, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 20.14, i probi viri o revisori dei conti; |
| d) | approva il rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo; |
| e) | riceve le informazioni circa l'andamento finanziario e gestionale dell'Associazione; |
| f) | determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Circolo e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti; |
| g) | delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; |
| h) | riceve informazioni circa le esclusioni dei Soci votate dal Consiglio direttivo; |
| i) | valuta le relazioni presentate dal presidente, dal Consiglio direttivo e dal Collegio sindacale; |
| j) | su rimessione discrezionale del Collegio sindacale, può giudicare in merito alla legittimità della sostituzione di uno dei consiglieri da parte del Consiglio direttivo ed eventualmente revocare l'atto; |
| k) | decide l'eventuale costituzione di sezione nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. |

20
Ri

22.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

22.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 23

Assemblea straordinaria

23.1 L'Assemblea straordinaria:

- a) può eleggere, in caso di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine naturale del mandato, l'intero Consiglio direttivo ed il presidente;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- d) delibera sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione del Circolo;
- e) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione;
- f) accoglie il ricorso del Socio escluso e giudica sui motivi dell'esclusione votata dal Consiglio direttivo, qualora il Socio escluso abbia ritenuto di investire della questione l'Assemblea straordinaria e non il Collegio arbitrale;
- g) delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



23.2 Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici (15) giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta (30) giorni.

23.3 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno il sessanta per cento dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti nel caso di prima convocazione ovvero con il voto favorevole di due terzi dei presenti per le seconde convocazioni.

23.4 Ai sensi dell'art. 21 cod. civ. per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 24

Modalità di convocazione

24.1 Salva diversa disposizione contenuta nel Regolamento di cui all'art. 20.14, l'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché mediante avviso scritto da inviare almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data



di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, *WhatsApp*, *e.mail* e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo.

24.2 Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere, inoltre, garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

CAPO II

L'ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSIGLIO DIRETTIVO

Sezione I

Il Consiglio direttivo in generale

Articolo 25

Consiglio direttivo

25.1 Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione e del governo del Circolo, cura collegialmente tutta l'attività associativa, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del citato d.lgs. 117/2017.

25.2 È composto dal presidente e da un minimo di cinque (5) ad un massimo di ventuno (21) consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto al voto. Il Regolamento di cui all'art. 20.14 può determinare le modalità di elezione del Consiglio e la sua composizione. La



maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 cod. civ.

25.3 Il Consiglio direttivo, di norma, resta in carica per cinque (5) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Regolamento di cui all'art. 20.14 può disporre diversamente.

25.4 Si riunisce ordinariamente ogni mese, su convocazione del presidente del Circolo. In ogni caso si riunisce almeno due volte all'anno. Può essere approntato un apposito Regolamento che preveda le modalità di convocazione, nonché l'andamento e la disciplina delle riunioni. In tal caso il Regolamento sarà approntato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. La convocazione va, comunque, inviata in forma scritta con un preavviso di almeno otto (8) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

25.5 Si riunisce straordinariamente quando un terzo dei consiglieri ne chieda la convocazione o quando il presidente lo reputi opportuno. In tale fattispecie la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

25.6 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti assegnati e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

25.7 Il presidente può invitare alle riunioni del Consiglio direttivo altri Soci, senza diritto di voto.

25.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.




Articolo 26

Compiti del consiglio direttivo

26.1 Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

26.2 Al Consiglio direttivo compete in particolare:

- a) la predisposizione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale, la loro sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di aprile, e la cura degli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- b) la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- c) la presentazione nell'occasione di cui alla precedente lettera a) anche di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- d) l'attuazione delle linee programmatiche e delle deliberazioni approvate dall'Assemblea; la realizzazione del programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- f) la determinazione delle quote sociali;
- g) la proposta di modifica dello Statuto;
- h) la redazione e proposta di emanazione dei Regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissari per lo svolgimento di determinate attività organizzate dall'Associazione;
- j) la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri enti;



- k) la nomina di consiglieri supplenti;
- l) la redazione della disciplina interna dei vari settori di attività;
- m) la nomina annuale dei Soci dirigenti responsabili dei diversi settori di attività;
- n) la decisione in merito all'eventuale partecipazione delle squadre sportive del Circolo a tornei o campionati esterni;
- o) la determinazione di eventuali spese od utili e, quindi, l'amministrazione del patrimonio sociale;
- p) la deliberazione dei compiti che devono svolgere il direttore coordinatore dell'oratorio ed i delegati alle varie attività;
- q) l'indizione di riunioni ed assemblee straordinarie;
- r) l'accoglimento delle adesioni di Soci e la loro eventuale esclusione o rinuncia;
- s) il parere sulla convocazione, o meno, dell'Assemblea da parte del presidente;
- t) la determinazione degli elementi e dei parametri necessari all'Assemblea per dotarsi della copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi;
- u) la disciplina delle modalità di votazione e delle schede elettorali;
- v) la cura del raggiungimento degli scopi sociali, promuovendo tutte le attività utili a questi fini;
- w) la predisposizione degli ordini del giorno da discutere nelle Assemblee dei Soci;

*St
Ri*

- x) l'assunzione, in casi particolari di necessità, di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, sempre nel perseguimento delle finalità sancite dal presente Statuto;
- y) la richiesta di affiliazione all'A.N.S.P.I., secondo le apposite procedure previste;
- z) la tenuta e la cura dei libri sociali di sua competenza;
- aa) le decisioni in ordine all'avvio o all'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- bb) la responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- cc) la richiesta di affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o all'ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

26.3 In casi di necessità ed urgenza può avviare atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea nel termine perentorio di tre (3) mesi, pena la decadenza delle cariche prima del termine naturale.

Articolo 27

Funzionamento del Consiglio direttivo

27.1 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo. Le spese vanno debitamente documentate.

27.2 Il Consiglio è presieduto dal presidente del Circolo, che viene eletto direttamente dall'Assemblea. In caso di suo impedimento, il Consiglio è

Di

presieduto dal vicepresidente oppure dal segretario o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima analisi, dalla persona designata dagli intervenuti.

27.3 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27.4 In caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

27.5 Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

27.6 Il consigliere assente a tre (3) riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

27.7 Nel caso previsto al comma precedente, il Consiglio direttivo un consigliere supplente che resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare stesso. Il costituito può eventualmente fare appello al Collegio sindacale, che, a sua volta, ha la facoltà di rimettere la questione al giudizio dell'Assemblea.

27.8 Nella scelta del consigliere supplente di cui al comma precedente bisogna fare riferimento ai candidati non eletti dall'Assemblea in sede di votazioni, seguendone l'ordine decrescente. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.



Articolo 28

Prima convocazione

28.1 Il Consiglio direttivo deve riunirsi entro quindici (15) giorni dall'elezione assembleare.

28.2 In tale prima seduta ripartisce tra i suoi componenti le cariche di vicepresidente, tesoriere, segretario, direttore sportivo, vicedirettore sportivo, delegati alle varie attività e, là dove opportuno, nomina il direttore coordinatore dell'oratorio.

28.3 Il presidente ha facoltà di proporre i membri che, a suo giudizio, paiono i più indicati alle varie cariche sociali. È, tuttavia, preferibile che segua il criterio di chi ha maggiormente totalizzato voti nell'ambito dell'Assemblea.

Articolo 29

Decadenza del Consiglio direttivo

29.1 Il Consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nel periodo stabilito della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti in qualità di consiglieri supplenti.

29.2 In questa ipotesi il presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente oppure il segretario o, in subordine, il consigliere più anziano, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici (15) giorni, da celebrarsi nei successivi trenta (30), curando



l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

Sezione II

Suddivisione dei compiti all'interno del Consiglio direttivo

Articolo 30

Vicepresidente

30.1 Il vicepresidente coadiuva e sostituisce il presidente in caso di sua assenza temporanea, mancanza, impedimento o su suo mandato, con le sue stesse competenze. Ha compiti di rappresentanza ed assistenza in tutte quelle materie, per cui è competente il presidente.

30.2 Qualora il presidente dovesse per qualsiasi motivo dimettersi o venir meno, la guida e le funzioni del Circolo sdranno assunte dal vicepresidente fino alla scadenza del mandato stesso.

Articolo 31

Segretario

31.1 Il segretario redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che viene controfirmato dal presidente e, per la parte dei bilanci, dal tesoriere. È, tuttavia, buona norma che tutti i consiglieri firmino i verbali.

31.2 Ha il compito di redigere le deliberazioni e affiggerle in un'apposita bacheca.

31.3 Cura la corrispondenza e la firma insieme al presidente.

31.4 Prepara gli avvisi per la convocazione delle adunanze, nonché gli avvisi vari agli iscritti.

Ob
Di

31.5 Ha il compito archiviazione dei vari documenti e permessi, ormai privi di attualità. Cura l'archivio storico.

31.6 Ha mansioni consultive, agevola e coordina il presidente nell'espletamento delle sue mansioni.

31.7 Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio direttivo in subordine al vicepresidente.

Articolo 32

Tesoriere

32.1 Il tesoriere redige e conserva il libro delle entrate e delle uscite, che firma insieme al presidente. È, tuttavia, buona norma che tutti i consiglieri firmino detta documentazione.

32.2 Custodisce il fondo comune.

32.3 Controfirma il registro dei verbali e delle delibere per la parte finanziaria.

32.4 Provvede all'esazione delle quote di iscrizione e presiede ai pagamenti.

32.5 Redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio direttivo ed all'Assemblea.

32.6 Custodisce, insieme al presidente ed al segretario, le tessere di carattere commerciale ed ha la delega permanente per gli acquisti.

Articolo 33

Direttore sportivo e vicedirettore sportivo

33.1 Il direttore sportivo ha la suprema direzione organizzativa delle manifestazioni ricreative e sportive: deve redigere progetti, preparare



piani e proporre iniziative per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative anche nell'ambito della parrocchia.

33.2 Ha l'onere di conferire con il tesoriere per le questioni finanziarie.

33.3 Segue la manutenzione di eventuali impianti e ne ha la custodia.

33.4 Il vicedirettore coadiuva e sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 34

Direttore coordinatore dell'Oratorio e delegati

34.1 Il direttore coordinatore dell'Oratorio ed i delegati delle varie attività, laddove nominati, svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo.

34.2 Il Regolamento di cui all'art. 25.4 può recare una disciplina più completa e compiuta di queste figure.

Articolo 35

Consiglieri

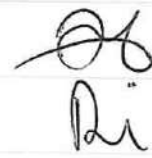
35.1 I consiglieri, in quanto membri del Consiglio, hanno mansioni direttive e coadiuvano il presidente e gli altri componenti il governo dell'Associazione.

35.2 Svolgono le deleghe affidate loro per l'intera durata fissata dal presidente.

Articolo 36

Consigliere anziano

36.1 Il consigliere anziano sostituisce il Segretario nella presidenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ogni qual volta questi sia impossibilitato a subentrare al vicepresidente.



CAPO III

IL PRESIDENTE

Articolo 37

Presidente

37.1 Il presidente è direttamente eletto dall'Assemblea.

37.2 Convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché il Consiglio direttivo del Circolo.

37.3 Dirige il Circolo nel rispetto dello Statuto, ne ha l'amministrazione residuale sulla base delle direttive di Assemblea e Consiglio direttivo, riferendo all'organo di amministrazione in merito attività svolta, e ne sorveglia la gestione.

37.4 Al Presidente spetta istituzionalmente la legale rappresentanza del Circolo nei confronti di terzi e in giudizio. Egli può attribuirla, per compiti specifici, disgiuntamente o congiuntamente, ai membri del Consiglio, previa delibera di approvazione del Consiglio medesimo. Ha, comunque, la responsabilità civile, amministrativa e penale per quanto riguarda l'andamento della vita associativa.

37.5 In modo particolare:

a) ha il potere di indire e convocare le Assemblee e le adunanze del Consiglio;

b) cura la manutenzione di immobili eventualmente in proprietà all'Associazione;

c) controfirma i verbali delle Assemblee, delle adunanze del Consiglio, i registri dei verbali, quelli dei Soci, quello dei conti e le delibere;



- d) firma le ordinanze e la corrispondenza, a meno che, per quest'ultima, non ne abbia dato mandato al Segretario;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) riceve comunicazioni dell'adesione o della volontà di aderire dei Soci;
- g) concede ai Soci onorari di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, valutando volta a volta il loro apporto;
- h) constata il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa;
- i) stabilisce, con un'ordinanza approvata dal Consiglio direttivo, le modalità di votazione;
- j) presenta la relazione finale;
- k) fa proposte di nomina per le cariche sociali fra i membri del Consiglio direttivo che, a suo giudizio, paiono più indicati;
- l) stabilisce le deleghe per i vari Consiglieri e soci.

Articolo 38

Poteri straordinari

38.1 In casi di necessità ed urgenza, previa consultazione del Comitato esecutivo, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dall'esercizio di detti poteri, pena la decadenza della carica.

Articolo 39

Decadenza e destituzione del presidente

39.1 Il presidente decade:



- a) per dimissioni;
- b) per vacanza per qualsivoglia causa;
- c) per decadenza del Consiglio direttivo.

39.2 L'Assemblea può destituire il presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 40

Probi viri

40.1 I probi viri o revisori dei conti devono essere persone stimabili e degne di rispetto, note per la loro probità ed onestà. Devono, inoltre, vantare una lunga anzianità sociale.

40.2 Essi sono eletti dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 20.14. In ogni caso devono sempre essere in numero dispari.

Articolo 41

Collegio sindacale

41.1 I probi viri o revisori dei conti costituiscono il Collegio sindacale, che ha il compito di consultare e firmare i registri dei verbali e della contabilità, al fine di accertarne la tenuta regolare e conforme alle dichiarazioni fatte dall'Assemblea. In particolare, sorveglia e controlla gli atti amministrativi e contabili del Circolo. Può svolgere mansioni consultive a favore degli altri organi sociali.

41.2 Esso ha il compito di consultare e firmare i registri dei verbali e della contabilità, al fine di accertarne la regolare tenuta e la conformità alle



dichiarazioni fatte dall'Assemblea. In particolare, sorveglia e controlla gli atti amministrativi e contabili del Consiglio direttivo. Può svolgere mansioni consultive a favore degli altri organi sociali.

41.3 I probi viri partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo quando vengano esaminati e discussi i rendiconti consuntivo e/o previsionale.

41.4 Altri compiti del Collegio sindacale sono:

- a) la proposta e l'emanazione di decreti;
- b) la convalida delle elezioni alle cariche sociali;
- c) la risoluzione, con decreto, di controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente Statuto;
- d) la risoluzione di controversie tra i Soci e tra questi ed il Circolo, qualora non si esperisse la procedura arbitrale;
- e) la decisione in merito all'esclusione dei Soci;
- f) la decisione in merito alla sostituzione di un consigliere ai sensi dell'art. 24.6;
- g) l'eventuale proposta all'Assemblea di giudicare la questione della legittimità della sostituzione di uno dei consiglieri da parte del Consiglio direttivo;
- h) l'eventuale annullamento delle fonti di cui al successivo titolo quinto incompatibili e contrastanti con le disposizioni del presente Statuto.

41.5 Si esprimono attraverso decreti.

CAPO V

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 42

Organo di controllo



42.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

42.2 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d.lgs. 117/2017;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di



cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

42.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 43

Organo di revisione legale dei conti

43.1 È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

CAPO VI

IL CLERO

Articolo 44

Assistente spirituale

44.1 Il Circolo deve avere un proprio assistente ecclesiastico, che ne curi la vita e la formazione spirituale.

44.2 Si richiede il suo consenso per l'organizzazione di iniziative di catechesi.

44.3 La cura della formazione spirituale impegna l'assistente ad una presenza la più costante possibile durante lo svolgimento delle attività sociali.

44.4 Non può in alcun caso gestire dal punto di vista amministrativo e governare il Circolo.



44.5 Normalmente l'assistente spirituale è il parroco di San Martino di Paravanico, ma non necessariamente. Il Consiglio direttivo, nella sua prima seduta, può decidere di nominare un assistente diverso, su proposta del presidente onorario.

Articolo 45

Presidenza onoraria

45.1 Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione del Circolo, la presidenza onoraria può essere attribuita al rappresentante *pro tempore* della locale comunità cristiana, il quale propone al Consiglio la nomina dell'assistente spirituale.

45.2 Il presidente onorario esercita il suo servizio pastorale nel Circolo, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio direttivo con diritto di parola, ma non di voto.

TITOLO V

LE FONTI DI DISCIPLINA

Articolo 46

Definizione ed indicazione delle fonti

46.1 Al fine di far conoscere la propria volontà all'esterno, di disciplinare l'attività interna nei suoi vari settori e di attuare le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, il Circolo dispone di diverse fonti di regolazione della propria vita.

46.2 Sono fonti ai sensi del comma precedente:

- a) lo Statuto associativo;
- b) i Regolamenti;
- c) le direttive dell'Assemblea;



d) le delibere del Consiglio direttivo;

e) le ordinanze del presidente;

f) i decreti del Collegio sindacale.

46.3 L'elenco è tassativo ed è stato esposto seguendo un criterio gerarchico, partendo dalle fonti principali e più importanti, ferme restando le specificità delle attribuzioni di ciascun organo. I decreti del Collegio sindacale, in particolare, godono di un regime di specialità, essendo sottoposte solo a direttive e regolamenti.

Articolo 47

Statuto

47.1 Lo Statuto ha valore di carta fondamentale ed irrinunciabile.

47.2 Le fonti indicate dalla lettera b) alla lettera f) dell'art. 47.2 non possono contrastarne le disposizioni ed i principi, pena il loro annullamento ad opera del Collegio sindacale.

47.3 Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria solo se presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli stessi.

47.4 Il Circolo è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

47.5 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 48

Regolamenti



48.1 I Regolamenti sono proposti dal Consiglio direttivo e votati dall'Assemblea.

48.2 Tassativamente i Regolamenti vertono su determinate e precisate materie:

- a) le modalità elettive ed il funzionamento del Consiglio direttivo;
- b) le modalità elettive del presidente;
- c) l'andamento dei lavori assembleari e le materie per cui s'imponga una maggioranza qualificata;
- d) l'uso interno di mezzi e beni;
- e) l'organizzazione dei vari settori di attività;
- f) le modalità elettive ed il funzionamento del Collegio sindacale;
- g) il funzionamento del Comitato esecutivo.

48.3 L'Assemblea può anche ritenere di non adottarli e, allora, si applicheranno direttamente le prescrizioni del presente Statuto.

48.4 L'Assemblea può sempre modificarli.

48.5 I Regolamenti, laddove esistenti, sono parte integrante del presente Statuto e ad esso devono uniformarsi.

Articolo 49

Direttive

49.1 Le direttive sono la normativa adottata dall'Assemblea per comunicare ed esternare la propria volontà.

49.2 Esse sono competenti su ogni materia e possono essere proposte da qualsiasi Socio (proposta), dal Consiglio direttivo (disegno), dal presidente (progetto) e dal Collegio sindacale.



49.3 Devono essere approvate con le prescritte maggioranze, stabilite dal presente Statuto ovvero dai Regolamenti previsti ed eventualmente adottati.

Articolo 50

Delibere

50.1 Le delibere sono il veicolo per comunicare la volontà del Consiglio direttivo.

50.2 A mente dell'art. 2.3, esse sono competenti su ogni materia tranne che sullo scioglimento dell'Associazione. Devono essere conformi ai Regolamenti ed alle direttive, laddove esistenti e/o emanati. Possono essere proposte da tutti i consiglieri, dal segretario, dal tesoriere, dal vicepresidente, dai vari direttori e delegati e dal presidente.

Articolo 51

Ordinanze

51.1 Le ordinanze sono emesse dal presidente e vanno opportunamente registrate.

51.2 Esse attengono a tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

51.3 Le ordinanze vanno comunicate al Consiglio direttivo, che può annullarle, emanando apposita delibera.

Articolo 52

Decreti

52.1 I decreti sono emessi dal Collegio sindacale in casi di estrema urgenza e necessità oppure per dirimere questioni controverse o ambigue o, ancora, per annullare le fonti di produzione normativa dell'Associazione, qualora contrastino con lo Statuto.

*Jo.
Ru.*

Articolo 53

Richiamo dell'ordinamento giuridico italiano

53.1 Nell'emanare le fonti di cui al presente titolo gli organi competenti devono aver cura di osservare e rispettare i principi di cui è ammantato l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

53.2 L'ordinamento interno dell'Associazione deve essere in ogni caso sempre ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 54

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

54.1 La durata del Circolo è illimitata.

54.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nell'art. 20.4 del presente Statuto. In particolare, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei Soci aventi diritto al voto.

54.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

54.4 La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento del Circolo deve essere presentata da almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

54.5 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo



Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

54.6 La decisione di cui al comma precedente spetta, in ogni caso, all'Assemblea.

Articolo 55

Clausola compromissoria

55.1 Qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso di norma al giudizio del Collegio sindacale oppure, in via alternativa ed a scelta condivisa degli interessati, a quello di un arbitro amichevole compositore o di un collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Sport Invernali, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro monocratico sarà scelto di comune accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il presidente del tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale il Circolo.

Articolo 56

Norme applicabili

56.1 Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel primo libro del codice civile e nelle leggi collegate, nonché, in modo particolare, in quelle sugli enti di promozione sociale (l. 7 dicembre 2000, n. 383 ss.mm.ii. e l.r. Liguria 6 dicembre 2012, n. 42 ss.mm.ii.) e, soprattutto, alla disciplina vigente in materia (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore*, ss.mm.ii.).



Articolo 57

Norma transitoria

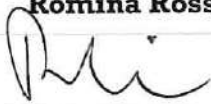
57.1 Copia del presente Statuto verrà consegnata ad ogni Socio nel momento dell'adesione dell'Associazione.

Letto, condiviso e sottoscritto

San Martino di Paravanico, li 13/05/2022

Il Segretario

Romina Rossi



Il Presidente

Omar Calorio

